

AGEVOLAZIONI

Scaffalature dei magazzini automatizzati iper ammortizzabili

di Sandro Cerato

La **maggiorazione dell'iper ammortamento** relativa alle scaffalature del magazzino autoportante deve essere ripartita lungo la durata dell'ammortamento dell'immobile, trattandosi di un elemento avente una funzione immobiliare.

È quanto precisato nella [risposta n. 408](#) dell'Agenzia delle entrate in risposta ad un'istanza di interpello presentata da una società che, nel corso del 2018, ha effettuato (con interconnessione ed entrata in funzione nello stesso anno) un **investimento consistente in un magazzino automatizzato per lo stoccaggio dei prodotti**.

Il magazzino in questione è formato da una **componente impiantistica** e dalle **scaffalature portanti** che concorrono alla determinazione della stima catastale dell'immobile.

La società istante, in linea con le norme vigenti al momento di effettuazione dell'**investimento** ha tenuto conto, ai fini dell'agevolazione dell'iper ammortamento, solamente della **parte di costo riferita alla componente impiantistica, e non anche del costo riferito alle scaffalature**.

E ciò in quanto la [risoluzione 62/E/2018](#) aveva precisato che **rientrano nell'agevolazione "le sole componenti impiantistiche dei magazzini autoportanti, ossia le componenti escluse dalla determinazione della rendita catastale (...)"**.

Successivamente, con il **D.L. 135/2018** è stato precisato che, ai soli fini della disciplina dell'iper ammortamento, **"il costo agevolabile dei magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica, (...), si intende comprensivo anche del costo attribuibile alla scaffalatura asservita dagli impianti automatici di movimentazione, che costituisce, al contempo, parte del sistema costruttivo dell'intero fabbricato; resta ferma la rilevanza di detta scaffalatura ai fini della determinazione della rendita catastale, in quanto elemento costruttivo dell'intero fabbricato"**.

La società istante, alla luce della descritta situazione, chiede all'Agenzia delle entrate se la norma citata abbia **natura interpretativa** e, come tale, possa essere **applicata retroattivamente** anche per gli investimenti del 2018, ed in caso affermativo se sia necessaria una **modifica della perizia già presentata**.

Infine, si chiede se il **costo della scaffalatura** sia agevolabile nel periodo di durata dell'ammortamento del magazzino, ovvero in funzione della **durata dell'ammortamento dell'immobile**, vista la rilevanza di detti componenti ai fini della stima catastale del bene.

L'Agenzia delle entrate, **dopo aver ripercorso l'iter normativo** dell'iper ammortamento per quanto riguarda i beni in questione, ritiene in primo luogo che, per effetto dell'[articolo 3-quater, comma 4, D.L. 135/2018](#), **il costo agevolabile comprenda non solo quella riferita al magazzino autoportante**, ma anche quella relativa alle **scaffalature**.

Tuttavia, poiché la citata legge si riferisce al solo iper ammortamento, la parte di costo riferita alle scaffalature, quale componente "immobiliare", deve essere **ripartita in base alla durata fiscale dell'ammortamento** dell'immobile.

Resta fermo che la **componente "mobiliare"** è invece agevolabile in base alla **durata del periodo di ammortamento** riferito all'impianto.

Per quanto riguarda invece la perizia giurata del tecnico abilitato, l'Agenzia precisa che, poiché la norma di interpretazione autentica in precedenza citata ha inciso essenzialmente sulla **determinazione del costo agevolabile e non sulla corretta classificazione dell'investimento ai fini dell'iper ammortamento** (rientrante nell'[allegato A](#) alla L. 232/2016), **non si rende necessario procedere alla redazione di una nuova perizia giurata**, essendo sufficiente allegare alla precedente perizia una dichiarazione resa dal legale rappresentante (redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000) in cui è indicato il costo attribuibile alla scaffalatura asservita all'impianto di movimentazione.

Seminario di specializzazione

LE VALUTAZIONI DOPO L'INTRODUZIONE DEI PIV: DALLA TEORIA ALLA PRATICA

[Scopri le sedi in programmazione >](#)